



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 81/2020

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA PER L'IMPIANTO DI DIMENSIONI RIDOTTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 MARZO 2013 N. 30 E S.M.I. CON NUMERO DI AUTORIZZAZIONE 1593

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, nonché la Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e in particolare i punti 1 e 3 dell'allegato 1 in virtù dei quali *“gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nella presente direttiva”* e *“[...] le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le «unità che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto”*;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante *“Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”*, ed in particolare l'art. 17, comma 1, ai sensi del quale *“l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata nel caso di cessazione di attività di cui all'art. 24, comma 1”* e l'allegato 1 in virtù del quale *“[...] non sono prese in considerazione ai fini del calcolo (della potenza termica nominale complessiva dell'impianto), le unità che utilizzano esclusivamente biomassa e (tra queste) rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto [...]”*;

VISTO in particolare l'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, ai sensi del quale si considera che un impianto abbia cessato le sue attività quando *“l'impianto non esercita le attività di cui all'allegato I in via definitiva”* e comma 3, ai sensi del quale *“il gestore comunica al Comitato, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la cessazione di attività di cui al comma 1, entro 10 giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la cessazione di attività”*;

VISTO l'articolo 1 della Deliberazione n. 16/2013 del 25/7/2013 di questo Comitato in virtù del quale agli impianti di cui al comma 1, limitatamente al periodo di esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra (ETS) di cui alla direttiva 2003/87/CE, si applicano esclusivamente gli articoli 2, 3, 4, 24, 28, 30, 31, 33, 38, 39, 40, 42, 44 e 45 del decreto

legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (d'ora in avanti "decreto legislativo 30/2013") nonché le delibere, compresa la presente, emanate da questo Comitato quali "Misure nazionale equivalenti", ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30/2013;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, con il quale è stato costituito il Comitato Nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO l'articolo 9 della Deliberazione n. 16/2013 del 25/7/2013 in merito alla "Disciplina della chiusura degli impianti" e in particolare il comma 3 dello stesso articolo in virtù del quale *"l'autorizzazione decade a seguito della comunicazione da parte del gestore [...] e il Comitato provvede a rimuovere l'impianto dal Registro"*;

CONSIDERATO che ai fini dell'allegato 1 del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30 e s.m.i. per «cessazione definitiva di attività» si intende, altresì, per gli impianti esercenti un'attività la cui soglia è espressa come potenza termica nominale totale, il non raggiungimento della soglia espressa in termini di potenza termica nominale totale di tale attività ovvero l'utilizzo esclusivo di biomassa ai sensi dell'allegato 1 del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30 e s.m.i.;

VISTA la comunicazione inviata dal gestore e ricevuta da questo Comitato ETS il 31 dicembre 2019 (recante oggetto "Esclusione totale impianto n. IT-1593 dal Sistema ETS") con cui il gestore ha dichiarato l'uscita dal campo di applicazione per «cessazione definitiva» delle attività dell'impianto in quanto "in possesso dei requisiti di cui all'allegato I, commi 1 e 3, della citata direttiva, ovvero impianto utilizzante esclusivamente biomassa", reiterata con la successiva dichiarazione ricevuta in data 28 aprile 2020 dallo scrivente Comitato (recante oggetto "Oggetto: Totale esclusione dal sistema ETS") per il tramite della PEC del Comitato medesimo con la quale il gestore reiterava a questo Comitato riscontro all'istanza di esclusione dall'EU ETS;

VISTA la delibera n. 64/2017 "Struttura del registro nazionale dei piccoli emettitori di cui all'art.10 della delibera 16/2013" e in particolare l'art.2 che ne disciplina l'aggiornamento;

VISTA la delibera n. 164/2019 del 6/12/2019 recante "Completamento dell'attivazione del nuovo portale ETS e dismissione del portale AGES" e in particolare l'articolo 2 che ha demandato a successiva deliberazione l'estensione dell'utilizzo del portale web www.ets.minambiente.it anche agli impianti di dimensioni ridotte ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, come previsto dalla Deliberazione 16/2013 articolo 9 comma 2 *"il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comitato l'avvenuta chiusura entro il termine di 10 (dieci) giorni dal verificarsi della stessa"* e, secondo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo 9 *"il Comitato provvede a rimuovere l'impianto dal Registro Nazionale per i Piccoli Emettitori (REnape)"*;

CONSIDERATO che per gli impianti di cui all'articolo 8 comma 1 della delibera 16/2013 la comunicazione delle emissioni è verificata dal Comitato ETS;

VISTA la delibera 13/2014 del 4 aprile 2014, recante *"Approvazione del modello per la comunicazione delle emissioni degli impianti di dimensioni ridotte di cui alla delibera 16/2013 e successive modificazioni"* e recante indicazioni dei documenti di supporto per procedere alla verifica delle relative emissioni

CONSIDERATA l'istanza per l'esclusione ai fini dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/UE e s.m.i. pervenuta il 09/09/2019 nelle modalità prescritte dalla Deliberazione n. 119/2019 dell'8/8/2019 per il tramite del portale ETS;

VISTA la delibera 17/2020 del 19/2020 recante *“Aggiornamento degli elenchi di impianti di dimensioni ridotte situati nel territorio nazionale ed eleggibili per l'applicazione degli articoli 27, 27-bis para 1, 27-bis para 3 della direttiva 2003/87/CE e s.m.i. per il periodo 2021-2025 a seguito della consultazione pubblica di cui alla deliberazione n. 161/2019 e invio degli stessi alla Commissione europea”* che ha incluso l'impianto nella Lista di impianti situati nel territorio italiano eleggibili ai sensi degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/UE e s.m.i.;

CONSIDERATO il modello elettronico per la trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE fornito in data 5 settembre 2019 per gli impianti esclusi da ETS (rispettivamente ex art. 27 e art. 27bis della citata direttiva);

CONSIDERATO il portale **“DECLARE”** attraverso il quale gli Stati membri inviano i dati contenuti nei citati modelli elettronici di cui sopra;

CONSIDERATO il nuovo Portale ETS e in particolare la base-dati **“EU ETS – Italia - Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra”** consultabile all'indirizzo ets.minambiente.it;

CONSIDERATO che l'impianto ha cessato le sue attività ai sensi dell'articolo 24, comma 1), lettera c) del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e s.m.i. e comunicato la fattispecie il 31/12/2019 e per l'intero 2019 lo stesso impianto ha ossidato esclusivamente biomassa rientrando nella fattispecie di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30 e s.m.i. per uscita dal campo di applicazione;

CONSIDERATO che l'impianto presenti tutte le caratteristiche necessarie stabilite dalla normativa vigente, per essere considerato impianto alimentato esclusivamente a biomassa ai sensi dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE e s.m.i., ai sensi del punto 2 del preambolo dell'allegato 1 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, del Regolamento EU n. 601/2014 e s.m.i., della Linea Guida sul campo di applicazione 18/3/2013 para 3.3.4 nonché della Linea Guida n. 3 al Regolamento sul Monitoraggio 601/2014 e s.m.i. del 17/11/2017

CONSIDERATO che l'impianto impiega combustibili fossili prevalentemente per le fasi di avvio e spegnimento combustibile fossile e comunque l'input energetico delle fonti fossili impiegate è inferiore all'1% dell'input energetico totale dell'impianto;

CONSIDERATO opportuno procedere a revoca dell'autorizzazione dell'impianto n. aut. 1593 (“CEB S.p.a.”) n. aut. 1593 dal 1/1/2020;

CONSIDERATO opportuno aggiornare l'elenco di cui all'articolo 27-bis inviato a Bruxelles lo scorso 25 febbraio 2020 con l'espunzione del citato impianto attraverso il portale DECLARE per il solo elenco di cui all'articolo 27 bis;

CONSIDERATO opportuno aggiornare l'elenco di cui all'articolo 27-bis para 1 della direttiva 2003/87/CE di cui all'allegato 8 della Deliberazione n. 17/2020 del 19/2/2020 di questo Comitato ETS espungendo l'impianto n. aut. 1593 dallo stesso elenco e conseguentemente dal relativo regime dei Molto Piccoli Emittitori di cui all'articolo 27-bis citato;

ACQUISITA l'istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica del Comitato in data 18/6/2020 ("20200609_2303_CAMPO-APPL-rev.docx");

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria Tecnica, nella riunione del 19 giugno 2020:

DELIBERA

Art. 1

(Decadenza dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 della deliberazione n. 16/2013 di questo Comitato è disposta la decadenza dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra dell'impianto di cui all'allegato A della presente deliberazione a decorrere dal 1/1/2020.
2. La presente delibera fa salva l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'articolo 38, comma 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e s.m.i. e dalla deliberazione 16/2013 articolo 2 con riferimento all'obbligo di conformità per il periodo 2019-2020.
3. La presente delibera fa salva l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 38, comma 6 lettera a) del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e s.m.i. nelle modalità prescritte dalla deliberazione 16/2013 articolo 8, nella forma e modalità indicate dalla Deliberazione n. 13/2014 e Deliberazione n. 60/2020 con riferimento all'obbligo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni per l'anno 2019.

Art. 2

(Aggiornamento dell'elenco degli impianti situati nel territorio nazionale esclusi ai sensi dell'articolo 27-bis para 1)

1. L'elenco di cui all'articolo 2 della Deliberazione n. 17/2020 è aggiornato mediante espunzione dallo stesso dell'impianto n. aut. 1593.
2. L'elenco aggiornato di cui al comma precedente è inviato dallo scrivente Comitato a Bruxelles per il tramite di "DECLARE-Articolo 27-bis".


Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Della presente Deliberazione è data comunicazione al gestore interessato attraverso pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, e sul nuovo Portale ETS (ets.minambiente.it).
2. Della presente Deliberazione è data comunicazione all'Amministratore del Registro per effettuare le necessarie operazioni nel conto associato all'impianto.
3. Il RENape è aggiornato coerentemente con quanto disposto dalla presente delibera e secondo quanto previsto dalla delibera 64/2017.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Caretoni



Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra revocata

N. Aut	Gestore	Denominazione Impianto	Indirizzo Impianto	Data cessazione
1593	Compagnia energetica bellunese - CEB S.p.A.	CEB S.p.A.	ZONA INDUSTRIALE 1 32010 LONGARONE (BL).	1/1/2020